



CITTÀ DI RAGUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 687 DEL 10/12/2019

**OGGETTO: TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 169,
DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 - ATTO RICONCITIVO**

L'anno duemiladiciannove, addi dieci del mese di Dicembre alle ore 16:40 e ss, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Sindaco, Avv. Giuseppe Cassì,

Eseguito l'appello risultano:

		Pres.	Ass.
CASSI' GIUSEPPE	Sindaco	Presente	
LICITRA GIOVANNA	Vice Sindaco	Presente	
RABITO LUIGI	Assessore	Presente	
IACONO GIOVANNI	Assessore	Presente	
BARONE FRANCESCO	Assessore	Presente	
GIUFFRIDA GIOVANNI	Assessore	Presente	
TOTALE		6	0

Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale, Dott.ssa Maria Riva.

il Sindaco riconosciuta legale l'adunanza, per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: Tariffe TARI per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Atto ricognitivo

Il Dirigente del settore IX Risorse Tributarie dott. Francesco Scrofani unitamente al funzionario dott.ssa Tiziana Firrincieli, Funzionario amministrativo sottopone alla Giunta la seguente proposta di deliberazione, attestando di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interessi nemmeno potenziali né in ipotesi che comportano l'obbligo di astensione ai sensi dell'art.7 del D.pr. 62/2013

Premesso che:

- con la legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato alla erogazione e fruizione di servizi comunali;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27 aprile 2016 è stato modificato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 14 marzo 2019 sono state approvate le aliquote e le tariffe IMU-TASI e TARI per l'anno 2019;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Richiamato il comma 683 della Legge 147/2013 che dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Dato atto che questo Ente deve procedere alla predisposizione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 sulla base delle recenti direttive dell'ARERA di seguito specificate:

- n. 351/2019 del 30 luglio 2019 “*Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*”;
- n. 443 del 31 ottobre 2019 “*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*” ;
- n. 444 del 31 ottobre 2019 “*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*”;

Vista la Deliberazione ARERA n 443/2019/R/RIF del 31 Ottobre 2019 “ Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che modifica sostanzialmente il metodo di individuazione, valutazione e definizione della tipologia dei costi da inserire nel Piano Economico TARI ;

Preso atto che, a tal fine, questo Ente ha già avviato l'iter istruttorio per l'approvazione del piano TARI per l'anno 2020 con un primo incontro avvenuto in data 18 Novembre u.s. con l'ing Dedonato della ditta LUEL Laboratio Utilities cui hanno partecipato anche i Dirigenti e Funzionari dei Settori Risorse Tributarie, Politiche Ambientali e Risorse Finanziarie al fine di definire e programmare tempi e modalità di approvazione del PEF TARI, nota del Settore Risorse Tributarie prot. 131658/2019 del 18/11/2019 in allegato;

Preso atto, altresì, che il Settore Politiche Ambientali con nota prot. 134991/2019 del 26/11/2019, in allegato, ha richiesto all'ATI (IGM- Impresa Ecologica Busso Sebastiano – CICLAT) quale affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti urbani nella qualità di soggetto gestore individuato ai sensi dell'art. 1.1 dell'Allegato A di cui alla deliberazione 443/2019, di trasmettere i dati e gli atti necessari di cui ai commi 6.1 e 6.2 dell'art. 6 delle predette deliberazione, atteso che il Il PEF deve comprendere almeno i seguenti elementi:

- il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - la riconizzazione degli impianti esistenti;

Preso atto che l'ANCI ha proposto l'emendamento (già approvato) al disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" (2220) per cui dopo l'articolo 57 è inserito il seguente: Art. 57-bis. Disciplina della TARI (coefficienti e termini deliberazione PEF e tariffe) 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, sono apportate le seguenti modificazioni: a) omissis; b) dopo il comma 683 è inserito il comma: “683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”

Rilevato che il suddetto emendamento scaturisce dalla proposta dell'ANCI finalizzata a assicurare ai Comuni un più ordinato processo di deliberazione delle tariffe Tari, il cui termine viene fissato al 30 aprile di ciascun anno, anziché collegato alla data di deliberazione del bilancio di previsione. La deroga all'ordinamento tributario vigente appare ancor più necessaria alla luce della recentissima emanazione della prima direttiva ARERA sui costi del servizio rifiuti in base alla quale dovranno essere formulati o

riformulati i piani finanziari relativi al 2020. Le tariffe Tari, infatti, devono essere aggiornate coerentemente ai piani finanziari di gestione dei rifiuti urbani predisposti ed inviati all'ente locale da parte del soggetto che svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. L'impossibilità di acquisire tempestivamente il piano finanziario di gestione ha spesso esposto i Comuni al rischio di non potere approvare per tempo le tariffe TARI (o non poterle compiutamente aggiornare). La norma proposta, disgiungendo il termine di approvazione delle tariffe TARI da quello di approvazione del bilancio comunale, concede ai Comuni più tempo per la ricezione dei piani finanziari – la cui tempistica di acquisizione non è nella disponibilità dell'ente locale – e per il conseguente aggiornamento della disciplina del prelievo.

Tenuto conto che questo Ente deve approvare il bilancio di previsione di cui agli artt. 162 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) nel rispetto del termine ordinario del 31 dicembre 2019;

Preso atto che la tempistica di approvazione del PEF TARI 2020 sulla base delle nuove regole ARERA, seppur tempestivamente avviata, non potrà concludersi entro i ristretti termini di approvazione del bilancio di previsione atteso che lo stesso ne costituisce uno degli atti propedeutici;

Dare atto che le tariffe TARI 2019 saranno valide anche per il 2020 ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ;

Viste:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 03/04/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 - 2021 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019 - 2021;
- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21/05/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P..E.G.) 2019 – 2021;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/91;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di dare atto che le tariffe TARI 2019 saranno valide anche per il 2020 ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
3. di dare atto che la presente deliberazione assume carattere di urgenza in quanto atto propedeutico all'approvazione del Bilancio di previsione 2020.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;

VISTI i pareri favorevoli resi dai Dirigenti competenti ai sensi della L.R. n. 48/1991 e della L.R. n. 30/2000;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.

con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

DI APPROVARE, la su estesa proposta di deliberazione Reg. n° 818 del 06/12/2019, che qui si intende integralmente trascritta.

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, la superiore deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991 e smi.

Letto, confermato e sottoscritto

il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Riva

il Sindaco

Avv. Giuseppe Cassì